

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI

Ex Art. 8 D.P.R. n. 915 del 10/09/1982

Regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 01/02/1990 e successivamente modificato e integrato

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 06/10/1994
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 12/12/1994
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12/03/1998
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 04/06/1998
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 23/09/1999

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

1. disciplinare le modalità di espletamento dei servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali che risultino assimilati agli urbani ai sensi del successivo Titolo II;
2. determinare il perseguimento degli obiettivi indicati alle lett. b), c) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915, se del caso, fissando obblighi per chi produca, trasporti o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza;
3. dettare le disposizioni inerenti all'effettuazione del servizio di smaltimento in conformità alle disposizioni dell'art. 59 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:

- a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni ed interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
- b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza nonché al perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. b) e d) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, all'intero territorio comunale.

ART. 3 - ESTENSIONE DEL DIRITTO DI PRIVATIVA

Fermi restando i perimetri di espletamento del servizio di cui al successivo art. 21, il diritto di privativa di cui all'art. 58 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 è esteso all'intero territorio del Comune di Modena

ART. 4 - OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo Titolo II, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di rifiuti urbani esterni, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;

- c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94 e del successivo Titolo II del presente Regolamento;
- d) le delimitazioni, i relativi criteri di definizione e le procedure di eventuale modifica dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ed il servizio di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni;
- e) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri su cui sono istituiti i relativi servizi di raccolta, asporto e smaltimento, di cui alla precedente lettera d) del presente articolo;
- f) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, dei rifiuti speciali non destinabili agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani pericolosi;
- g) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo o alla produzione di energia;
- h) ogni altra disposizione concernente la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Ogni servizio o prestazione inerente alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D.P.R. 915/82, è svolto dal Comune di Modena secondo le forme previste dalla L. 142/90.

ART. 6 - ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE DI MODENA

1. Il Comune di Modena, attraverso entità gestionali costituite in conformità alla L. 142/90, oltre ai servizi obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge, svolge anche servizi pubblici integrativi in materia di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 39, comma 2 della L. 22/2/1994 n. 146.
2. Il Comune di Modena, in particolare, eroga i seguenti servizi:
 - a) Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento:
 - a.1. - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
 - a.2. - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti;
 - a.3. - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le disposizioni della L. 441/87, art. 3 e successive modifiche e integrazioni;

- a.4. - Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento, anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
- a.5. - Servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.
- b) Servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti solidi urbani:
 - b.1. - Smaltimento dei rifiuti speciali di cui al punto 5, comma 4, dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 costituenti residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane.
 - b.2. - Smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
 - b.3. - Trattamento finale di liquami e fanghi biologici provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
 - b.4. - Smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili.
- c) Trattamento, inertizzazione e smaltimento finale di rifiuti tossici e nocivi: nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili, previa convenzione con i produttori, assegnando priorità ai rifiuti prodotti all'interno dei bacini di conferimento previsti dagli strumenti di pianificazione delle attività di smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

ART. 7 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI ALCUNE CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI: AMBITO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Premesso che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, le disposizioni di cui al presente Titolo II disciplinano in via provvisoria - e fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi con atto del Governo ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 22/97 - l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 21 commi 2 e 7 lett. g) e degli indirizzi della Circolare n. 119/E in data 07/05/1998 del Ministero delle Finanze.
2. Le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente Titolo II si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 22/97;
 - rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 22/97;
 - rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 7 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 22/97, ivi compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7 comma 3 lett. h), limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative.
3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
 - ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

- ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7 comma 3 lett. c) derivanti da lavorazioni industriali.
4. I rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono assimilati ai rifiuti urbani in quanto:
- rispondano ai criteri qualitativi di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del Servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi,
- e:
- derivino dalle attività di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;
- ovvero, per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento:
- rispondano ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui agli artt. 11 e 12.
5. Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
- i rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
 - i rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 22/97;
 - i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97, diversi da quelli specificati ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. I rifiuti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo mantengono la classificazione a rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore e non assoggettabili alla tassa R.S.U. le relative superfici di formazione.

ART. 8 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

Fermo restando, quanto previsto ai sensi del successivo art. 10, il rispetto dei criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui agli artt. 11 e 12 del presente Regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 7 è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:

- a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97 e relativi Allegati;
- b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;

- rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da Ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
- oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
- rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
- rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
- rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.Lgs. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo D.Lgs. 22/97;
- rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43 comma 3 del D.Lgs. 22/97 e ferma restandone l'esclusione dal regime di privativa, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo D.Lgs. 22/97.

ART. 9 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI SOLI CRITERI DI QUALITÀ

Sono assimilati ai rifiuti urbani, di norma, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del presente Regolamento derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettivo alberghiere e collettività;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio - fatta eccezione per gli Ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione ai sensi del precedente art. 8 comma 1 lett. b) - e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
- h) pubblici esercizi;

i) attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona.

ART. 10 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI SULLA BASE DEI CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - NOZIONE DI COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA

1. Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente art. 8, previo accertamento, caso per caso, della conformità ai criteri quantitativi, assoluti e relativi, di cui ai successivi artt. 11 e 12, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
 - a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
 - b) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
 - c) attività di autotrasporto e simili;
 - d) attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
 - e) attività di vendita di autoveicoli e simili.
2. Nella determinazione dei valori ponderali e/o volumetrici cui commisurare la rispondenza o meno ai requisiti previsti dai criteri quantitativi di cui al successivo art. 11 non si tiene conto dell'eventuale quantitativo derivante da locali pure di pertinenza delle attività di che trattasi, in cui si formino rifiuti che in base a quanto stabilito al comma 1 lett. b) del precedente art. 9, vengono assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di ulteriori accertamenti.
3. Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, espressa in termini di rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree su cui si formano i rifiuti e pertanto in Kg/mq anno.
4. I coefficienti di produttività specifica, rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree, cui correlare, in caso di assoggettamento al regime di tassazione sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

ART. 11 - RIFIUTI DA ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI ALL'INGROSSO, DI SERVIZIO E SIMILI: CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. I rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma 1 del precedente art. 10 sono assimilati ai rifiuti urbani, ovvero esclusi dall'assimilazione - ancorché qualitativamente ammissibili all'assimilazione - in relazione alla rispondenza, o meno, ai criteri di produzione quantitativa assoluta e relativa, di cui ai successivi commi del presente articolo, secondo le disposizioni dell'art. 12.
2. I criteri quantitativi hanno lo scopo di circoscrivere le situazioni di assimilazione ai rifiuti urbani alle casistiche di produttività annua, assoluta e relativa, di rifiuti,

il cui conferimento al pubblico servizio possa intervenire senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo ed in corrispondenza delle quali, tenuto conto dei meccanismi di formazione delle tariffe unitarie della tassa R.S.U. incentrati sui coefficienti di produttività specifica annua, risulti possibile determinare una tariffazione improntata a principi di equità tributaria, secondo quanto sancito dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., adottato in conformità alle prescrizioni a suo tempo dettate dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

3. Il rispetto dei valori ponderali assoluti rappresenta condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1; una volta accertato il soddisfacimento del criterio ponderale assoluto, l'effettiva assimilazione di tali rifiuti urbani interviene sulla base del criterio quantitativo relativo di cui alle successive disposizioni del presente Titolo.
4. Criterio quantitativo assoluto: il criterio quantitativo assoluto fissa le soglie quantitative, ponderali e/o volumetriche, di produzione annua di rifiuti, al di sotto delle quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art. 8 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate all'art. 10 comma 1, vengono assimilati ai rifiuti urbani ove rispettino i criteri quantitativi relativi contestualmente determinati, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non conformi al valore soglia di produzione assoluta, di cui al successivo art. 12, comma 1.
5. Criterio quantitativo relativo: il criterio quantitativo relativo fissa i valori di produttività specifica, espressa in Kg/mq anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza dei quali i rifiuti speciali rispondenti ai criteri di qualità di cui al precedente art. 8 e derivanti dai locali ed aree delle attività elencate all'art. 10 comma 1, accertato il soddisfacimento del criterio quantitativo assoluto, sono effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, mantenendo pertanto la classificazione a rifiuti speciali per tutte le fattispecie non rispondenti ai valori di produttività specifica di cui al successivo art. 12, commi 5 e 6.
6. I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al comma 1 del precedente art. 10 che, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi assoluto e/o relativo, risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, salvo il caso dei rifiuti destinati al recupero e perciò sottratti al regime di privativa, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa R.S.U., con applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal Regolamento di applicazione della tassa in caso di documentata presenza di aliquote effettivamente destinate al recupero, sia per tramite del Gestore del Pubblico Servizio, che di altro soggetto debitamente autorizzato.

ART. 12 - ENTITÀ PONDERALI E/O VOLUMETRICHE ASSOLUTE E VALORI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA COMPORTANTI

L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 1

Valori di produzione ponderale o volumetrica assoluti costituenti soglia per l'assimilazione.

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ove contestualmente rientrino nei valori di produttività specifica stabiliti dai successivi commi 5 e 6, i rifiuti derivanti dalle attività di cui al comma 1 dell'art. 10 che risultino per entità ponderale annua inferiore al valore:

$$Q \text{ tot.} = 12 \text{ ton/anno};$$

2. Mantengono la classificazione a rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle medesime attività, anche se qualitativamente assimilabili ai rifiuti urbani, che per entità ponderale annua risultino rispettivamente superiori od uguali ai valori ponderali di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione: 100 Kg = 1 mc.

Intervalli dei valori di produttività specifica comportanti l'assimilazione.

4. Una volta accertato il rispetto delle entità ponderali e/o volumetriche assolute per l'assimilabilità ai rifiuti urbani, l'effettiva assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1, interviene previa verifica di rispondenza dei coefficienti di produttività specifica annua della singola attività, ai criteri di cui ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo, determinati in relazione all'articolazione dei valori di effettiva produttività media annua rilevati per le diverse attività.
5. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1, lett. a) l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:

$$5 \text{ Kg/mq anno} < q < 15 \text{ Kg/mq anno}$$

6. Per i rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art. 10 comma 1, lett. b), c), d) ed e), l'assimilazione ai rifiuti urbani interviene per valori di produttività specifica q compresi nell'intervallo:

$$2,5 \text{ Kg/mq anno} < q < 5 \text{ Kg/mq anno}$$

7. Per valori di produttività specifica superiori o inferiori a quelli compresi negli intervalli sopra riportati per le rispettive classi di attività, i rifiuti prodotti conservano la classificazione a rifiuti speciali, ciò comportando lo smaltimento mediante conferimento ad enti o imprese autorizzati, con conseguente esenzione delle relative superfici di formazione dall'obbligo d'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U..
8. Anche per il "criterio relativo", salvi diversi valori documentati dal monitoraggio, vale il rapporto di conversione peso/volume previsto per il "criterio assoluto" (100 Kg = 1 mc).
9. E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani per mancata rispondenza al criterio quantitativo relativo.

10.E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, finalizzato alla documentazione di valori di produttività specifica non rispondenti al vero, sia che ciò venga a comportare una classificazione dei rifiuti prodotti come speciali per mancato raggiungimento dei minimi previsti di produttività specifica, sia che ciò dia indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani in caso di produttività specifica reale superiore ai valori massimi previsti per l'assimilazione stessa.

ART. 13 - AGGIORNAMENTO E/O MODIFICA DELL'ELENCO DELLE ATTIVITA' ASSOGGETTATE AI CRITERI QUANTITATIVI E DEI RISPETTIVI VALORI

Possono essere aggiornati, modificati e/o integrati con ordinanza del Sindaco, adottata su proposta del Settore Risorse e Tutela Ambientale in relazione all'intervenuta effettuazione di indagini e/o campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti derivanti dalle diverse attività e sulle caratteristiche quali-quantitative dei medesimi:

- a) gli elenchi di attività di cui all'art. 9 comma 1 e di cui all'art. 10 comma 1;
- b) i valori numerici dei quantitativi assunti come soglia di produzione ponderale assoluta di cui al precedente art. 12 comma 1;
- c) gli intervalli di produttività specifica relativa di cui al precedente art. 12, commi 5 e 6;
- d) i rapporti di conversione peso/volume, di cui all'art. 12 commi 3 e 8.

ART. 14 - EFFETTI DELL'ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI AI FINI DELLA TASSAZIONE DELLE RELATIVE SUPERFICI DI FORMAZIONE

1. Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.
2. Per contro, è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'Affidatario del servizio ed ai bisogni dell'utenza.
3. Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati allo smaltimento al Pubblico Servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati - oltre che ai servizi di raccolta differenziata e/o alle forme di conferimento differenziato istituiti dal Comune - per quanto riguarda le frazioni effettivamente destinate al recupero.
4. Il documentato conferimento di frazioni destinate al recupero, che può essere accertato anche d'ufficio nel caso di adesione a forme di raccolta differenziata

attivate dal Comune, può comportare l'applicazione dei benefici tariffari previsti dal Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

ART. 15 - REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITÀ: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità e/o quantità non rispondano ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle relative superfici di formazione, le disposizioni di cui al presente articolo definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.
2. L'iscrizione nei ruoli della tassa R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
3. Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della classificazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani, salvo che i quantitativi oggetto di conferimento da parte delle attività non comportino l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
4. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente Titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
 - a) con procedimento d'ufficio, sulla base dell'attività svolta per le fattispecie di cui all'art. 9, ovvero previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti, per la fattispecie di cui all'art. 10;
 - b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di apposita istanza corredata da adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - b.1 - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);
 - b.2 - specificazione dell'attività svolta;
 - b.3 - articolazione tipologica del rifiuto prodotto, con relativa identificazione del Codice CER;

- b.4 - quantitativi semestrali e annui del rifiuto prodotto suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5 - dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento e/o recupero per le diverse tipologie di rifiuto;
 - b.6 - superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7 - superfici aziendali complessive;
 - b.8 - numero di addetti complessivi;
5. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici controfirmati dal titolare dell'attività, comprensivi dell'area cortiliva, con specificazione della scala di rappresentazione grafica con evidenziati in differenti colori i diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
 6. Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopracitata documentazione, al Comune di Modena presso l'Ufficio Tributi o il Settore Risorse e Tutela Ambientale.
 7. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui al presente Titolo, sebbene qualitativamente assimilabili, la domanda dovrà essere accompagnata da copia del MUD relativo all'anno in corso e/o all'anno immediatamente precedente, per le imprese tenute alla presentazione del modello; ovvero da certificazioni sotto la propria responsabilità rilasciate dai soggetti autorizzati cui siano conferiti i rifiuti per lo smaltimento o il recupero da parte della ditta interessata alla riclassificazione, attestanti i quantitativi, la codifica e la designazione dei rifiuti conferiti nel corso dell'anno di presentazione dell'istanza e/o dell'anno precedente, nonché la data di decorrenza del rapporto contrattuale, risultando improcedibile la domanda in caso di mancata produzione della suddetta documentazione.
 8. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle prestazioni del Soggetto Affidatario del Pubblico Servizio, è sufficiente copia dei contratti e della documentazione relativa ai conferimenti effettuati per un periodo non inferiore a sei mesi.
 9. L'Ente gestore del pubblico servizio è per altro tenuto a comunicare ai competenti uffici comunali (Settore Risorse e Tutela Ambientale e Servizio Tributi), entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'elenco dei contratti in precedenza sottoscritti relativi a situazioni in contrasto con le disposizioni di cui al presente Titolo e contestualmente, la risoluzione del contratto alla ditta convenzionata, che interverrà a far tempo dalla data di possibile revisione dei ruoli della tassa R.S.U. e comunque non oltre la data del 31/12 immediatamente successiva, restando per altro facoltà dell'Ente gestore il

mantenimento della precedente modalità di erogazione del servizio quale "articolazione dell'ordinario servizio di raccolta" e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'utente, oltre al pagamento della tassa.

10. I contratti e le convenzioni sottoscritti dall'Ente gestore del pubblico servizio, successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, con ditte che esercitano le attività di cui all'art. 10 comma 1, dovranno comunque necessariamente prevedere una clausola relativa al carattere provvisorio del servizio fino all'intervenuto accertamento delle condizioni per la classificazione dei rifiuti come rifiuti speciali ai sensi del presente Titolo.
11. La certificazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di conferimento a fini di smaltimento o recupero, ovvero la documentazione concernente il rapporto contrattuale con l'Affidatario del pubblico Servizio, dovrà essere allegata alla domanda di classificazione o riclassificazione, a integrazione della documentazione precedentemente citata.
12. In esito alla procedura di che trattasi il Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Modena procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria compiuta, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta acquisizione della documentazione prescritta, dando formale comunicazione al Responsabile del Tributo, nei successivi 15 giorni, sull'esigenza di dare luogo, o meno, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa R.S.U..
13. Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

ART. 16 - IPOTESI DI DEROGA AI CRITERI DI CUI ALL'ART. 9

1. Anche per i rifiuti prodotti dalle attività citate all'art. 9 comma 1, assimilati ai rifiuti urbani senza necessità di preliminari accertamenti, è ammessa la possibilità di classificazione in deroga a rifiuti speciali, su istanza del produttore di rifiuti o dell'Ente gestore del pubblico servizio in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità, tutela igienico sanitaria, uso dei mezzi e degli spazi e organizzazione dell'attività, ferma restando comunque l'applicabilità delle norme di esclusione di cui all'art. 7 comma 5.
2. La classificazione a rifiuti speciali in deroga all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento può essere ottenuta previa presentazione d'apposita istanza al Sindaco, completa degli allegati e delle documentazioni descritte all'art. 15.
3. La classificazione in deroga può essere rilasciata nel caso di singole attività che pur incluse nell'elenco di cui all'art. 9, diano luogo ad una produzione di rifiuti quantitativamente non inferiore alla soglia di cui all'art. 12 comma 1 e presentino caratteristiche merceologiche particolari (es. rifiuti putrescibili derivanti da cucine e mense di collettività di grandi dimensioni; scarti di prodotti alimentari derivanti dagli omologhi reparti della grande distribuzione; imballaggi di grande pezzatura; rifiuti cartacei derivanti da uffici pubblici o privati con oltre 100 addetti nella sede oggetto della richiesta, ecc.), in base alle

quali ne risulti più agevole il recupero nell'ambito di una gestione attuata al di fuori del pubblico servizio e/o dei servizi di raccolta differenziata predisposti dal Comune, ovvero sussistano oggettive difficoltà funzionali, spaziali, igieniche ed organizzative per quanto riguarda il conferimento all'ordinario servizio di raccolta, ai fini dello smaltimento.

4. Alla classificazione in deroga il Sindaco provvede con propria ordinanza, vista l'istruttoria tecnica del Settore Risorse e Tutela Ambientale, nei termini previsti dal precedente art. 15 coi medesimi effetti per quanto attiene alla cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali.

ART. 17 - EFFETTI DELL'ACCERTAMENTO COMPORTANTE LA CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI COME SPECIALI, O DELLA CLASSIFICAZIONE IN DEROGA

1. Nel caso in cui le procedure di cui agli artt. 15 e 16 diano luogo alla classificazione dei rifiuti quali rifiuti speciali, al loro smaltimento o recupero dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi dei paralleli servizi di gestione dei rifiuti speciali prestati dall'Affidatario del pubblico servizio in regime di mercato, o di altri Enti o Imprese debitamente autorizzati, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
2. Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovrà essere tempestivamente inoltrate al Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Modena.
3. Le date di inoltro delle convenzioni al Settore Risorse e Tutela Ambientale e, se dovuta, della dichiarazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di cui al precedente art. 15, fanno fede per il conseguimento del beneficio della cancellazione dai ruoli della tassa R.S.U. delle superfici di formazione di rifiuti che, in quanto non assimilati ai rifiuti urbani, mantengono la classificazione a rifiuti speciali, ovvero la ottengono in esito a procedura di classificazione in deroga.
4. In relazione alla data di scadenza del contratto, trattandosi di rifiuti tipologicamente analoghi ai rifiuti urbani è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio della detassazione.
5. Nel caso che i produttori di rifiuti si avvalgano del servizio di cui al comma 2 del punto b. 4. del precedente art. 6 del presente Regolamento (Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani), gestito dall'Affidatario del pubblico servizio, è accordata l'esenzione dall'obbligo di invio delle copie dei contratti e degli estremi dei successivi rinnovi, cui provvederà direttamente il Gestore.
6. Ove nel corso dell'espletamento di tale servizio l'Ente gestore rilevi sensibili variazioni alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto prodotto, o il mancato

conferimento dei quantitativi contrattualmente preventivati, o qualsiasi altro elemento tale da far venire meno le motivazioni per il permanere della classificazione a rifiuti speciali, ne dovrà dare comunicazione al Settore Risorse e Tutela Ambientale, che provvederà ad un nuovo accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti, ridefinendone la classificazione come rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e/o, se del caso, dar luogo alla revoca dell'eventualmente intervenuta classificazione in deroga.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. Salva l'ipotesi di classificazione in deroga, di cui al precedente art. 16, sarà cura dell'Ente Gestore del pubblico servizio di non procedere alla ratifica di contratti e/o convenzioni di smaltimento con produttori di rifiuti speciali assimilabili che per qualità e quantità debbano ritenersi effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dei precedenti articoli del presente Titolo II.
2. Per tutti i nuovi contratti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali passibili di assimilazione ai rifiuti urbani ai sensi delle vigenti disposizioni ordinamentali e del presente Regolamento, l'Ente Gestore comunicherà ai competenti uffici del Comune l'esito del periodo di prova di sei mesi di cui al precedente art. 15, a seguito del quale si darà corso alla classificazione dei rifiuti prodotti come rifiuti speciali, ovvero alla loro assimilazione ai rifiuti urbani.
3. Ove tali contratti si riferiscano ad attività preesistenti produttrici di rifiuti, per la cui classificazione definitiva sia necessario conoscere l'esito del periodo di prova e le cui superfici di formazione risultino già iscritte nei ruoli della tassa, la sottoscrizione del contratto preliminare non costituisce titolo per la cancellazione dai ruoli medesimi, che interverrà, se del caso, solo col provvedimento di classificazione del rifiuto a seguito di verifica del quantitativo di rifiuti smaltiti nel periodo di prova semestrale.
4. Nel caso che, in esito alle procedure di cui al presente Titolo, i rifiuti di che trattasi risultino assimilati ai rifiuti urbani dovrà darsi corso al loro smaltimento a cura dell'Affidatario del Pubblico Servizio senza ulteriori oneri a carico del produttore, ferme restando le prerogative dell'Ente gestore in ordine alla definizione delle più idonee modalità di erogazione del servizio.
5. Per tutte le attività che aderiscono a servizi di raccolta differenziata "finalizzata" porta a porta effettuate dal Gestore del pubblico Servizio a favore di specifiche tipologie di frazioni recuperabili, nel caso che ciò comporti l'applicazione delle riduzioni tariffarie previste dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa in corrispondenza di predeterminate soglie di conferimento, l'Affidatario del Pubblico Servizio è tenuto a comunicare al Settore Risorse e Tutela Ambientale gli elenchi delle Ditte per le quali risulti rispettivamente verificato, ovvero non verificato, il raggiungimento dei quantitativi comportanti l'ammissione ai predetti benefici tariffari.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI ED OBBLIGHI DEI CONFERITORI

ART. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE ED AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, organizzato dall'Ente gestore per rispondere alle esigenze della collettività servita, dà luogo alla pubblica disponibilità di idonei contenitori, oggetto di periodico svuotamento e/o di asporto con frequenza almeno trisettimanale e giornaliera nell'area centrale urbana.
2. Nell'allestimento e nella collocazione dei contenitori l'Ente gestore tiene conto, in zona urbana, delle particolari esigenze delle zone a forte caratterizzazione commerciale, direzionale o artigianale; ed in zona extraurbana, dell'obbligo di provvedere al conferimento nei più vicini contenitori del pubblico servizio posto in capo ai residenti - od occupanti - degli insediamenti in area non servita dal disposto dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.
3. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente gestore ed i principi di economicità che ne informano l'azione.

Il servizio è pertanto garantito:

- a) a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;
 - b) a tutti i centri frazionali;
 - c) a tutti i nuclei abitativi più significativi (con riferimento all'allegato planimetrico 1).
4. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza di ml 150 dai punti di conferimento disposti a cura dell'Azienda Municipalizzata all'esterno dei perimetri di cui all'allegato planimetrico 1), nonché gli edifici isolati serviti con trespoli.
 5. Si intendono altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di

raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso.

ART. 21 - ALLEGATI PLANIMETRICI

L'allegato planimetrico 1) costituente parte integrante del presente Regolamento identifica graficamente le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, distinte per frequenza del servizio e tipologia dei dispositivi di conferimento.

ART. 22 - PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

1. I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1) - ed i contenuti dell'allegato planimetrico 2) - successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento vengono aggiornati e modificati con ordinanza del Sindaco.
2. L'estensione del servizio a singole utenze può essere attestato anche attraverso la semplice comunicazione scritta dell'Ente Gestore vistata favorevolmente dal Settore Risorse e Tutela Ambientale.

ART. 23 - COMPETENZE DELL'ENTE GESTORE

1. Fermi restando i poteri d'indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità in capo al Comune, l'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Ente gestore.
2. In tal senso l'Ente gestore:
 - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani interni ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto degli indirizzi del Comune titolare del servizio, delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni delle Circoscrizioni, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;

- d) assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
 - e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui alla lettera a) l'Ente Gestore acquisisce il preventivo parere del Settore Risorse e Tutela Ambientale.
 4. L'istituzione di nuove articolazioni del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui alla lettera a), a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è sancita con ordinanza del Sindaco.

ART. 24 - CARATTERISTICHE E COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U. ED ALLESTIMENTO DELLE RELATIVE PIAZZOLE

1. I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani all'ordinario servizio di raccolta, sono costituiti da cassonetti della capacità minima di mc 1,3, ovvero da sacchi per utenze individuali limitatamente alle zone del Centro Storico ove per motivi di decoro urbano non sia opportuno a parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo punto 8, dar corso alla collocazione di cassonetti, ovvero da trespoli e sacchi per utenze plurime, limitatamente ad insediamenti abitativi sparsi nel forese.
2. I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica e a una distanza non superiore a ml 120 dagli edifici serviti, a cura dell'Ente gestore in accordo con la competente autorità comunale.
3. Distanze superiori, in ogni caso non eccedenti i 150 metri, sono ammesse nelle zone urbane in cui si sia dato luogo all'aumento della capacità dei contenitori e/o della frequenza di svuotamento, nonché nelle aree del forese, ove tale distanza deve intendersi relativa agli stradelli di accesso delle singole utenze.
4. In corrispondenza degli assi viari a forte caratterizzazione commerciale, identificabili nelle cartografie del Piano del Commercio, le distanze dei contenitori devono, per contro, essere adeguatamente diminuite in funzione delle specifiche esigenze dell'utenza servita.
5. Sono ammessi contenitori in area privata nelle zone del centro storico ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti e nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in sede stradale, fermo restando che in tale ipotesi dovrà essere corrisposto il canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva del contenitore di proprietà pubblica, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi danno recato in area privata.

6. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dall'Ente gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione dell'Ente gestore medesimo quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od obsoleti.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale, con particolare riferimento ai casi di possibile interferenza con l'adeguato inserimento estetico in contesti caratterizzati da edifici o contesti di rilievo storico ed architettonico.
8. A tal specifico fine è istituita una Commissione Tecnica composta da tre funzionari dei settori Risorse e Tutela Ambientale, Pianificazione Territoriale e Viabilità Trasporto e Traffico che si esprime preliminarmente in ordine agli inserimenti in contesti "sensibili" e definisce i criteri da seguire nel caso di ristrutturazione del servizio.
9. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.
10. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente gestore motivata richiesta in tal senso.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards proposti dall'Ente gestore in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
12. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

ART. 25 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso essendo vietato l'utilizzo di eventuali canne di caduta tuttora esistenti, ovvero l'esposizione agli agenti atmosferici di tali rifiuti.
2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti (e/o approvati) dall'entità gestionale incaricata del pubblico servizio.

3. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente gestore o dal medesimo approvati.
4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
5. Anche lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
6. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
7. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. Specialmente nelle zone in cui il conferimento viene effettuato in sacchi di uso familiare, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
9. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'Ente gestore del pubblico servizio.
10. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
11. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
12. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

ART. 26 - USI VIETATI DEI CONTENITORI

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati di:

- a) rifiuti tossici e nocivi;
- b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.

ART. 27 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURE E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'Ente gestore, a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'Ente medesimo per il ritiro.
2. L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
3. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
4. In luogo del ricorso al servizio su chiamata, i rifiuti ingombranti possono essere immessi negli appositi contenitori predisposti nei centri integrati di conferimento differenziato da allestirsi a cura dell'Ente gestore in diversi punti organizzati dell'area urbana, su indicazione del Comune.
5. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
 - b) mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati e i residui di potatura risultino di pezzatura adeguata, restando tale possibilità di conferimento circoscritta alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni prefestivi e festivi, anche se infrasettimanali.
 - c) mediante immissione negli appositi contenitori predisposti nei centri integrati di conferimento differenziato da allestirsi a cura dell'Ente gestore in diversi punti organizzati dell'area urbana, su indicazione del Comune.

ART. 28 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 1 "Principi generali" del D.P.R. 915/82.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

ART. 29 - SMALTIMENTO FINALE

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura della competente entità gestionale presso gli impianti di smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

ART. 30 - ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1. L'accesso agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani e/o speciali, ai fini del conferimento di rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente gestore.
2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell'Ente gestore:
 - a) mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati per il servizio di raccolta e smaltimento "in collaborazione" e/o di comuni od aziende municipalizzate che abbiano comunque conseguito autorizzazione ad utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
 - b) mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
 - c) vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, che conferiscano i rifiuti per conto di aziende convenzionate con l'Ente Gestore del pubblico servizio;
 - d) mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente Gestore del pubblico servizio, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
e limitatamente agli impianti di scarica di I categoria anche:
 - e) privati che conferiscano rifiuti di formazione non abituale, quali inerti da piccole demolizioni domestiche;
 - f) destinatari di ordinanze ex art. 9 D.P.R. 915/82 finalizzate alla rimozione di rifiuti su aree private aperte all'uso pubblico, previa applicazione delle condizioni economiche di consuetudine in danno del soggetto obbligato;

g) mezzi dell'Amministrazione comunale, di organi di vigilanza e controllo, o di vettori autorizzati che abbiano direttamente provveduto all'asporto di rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

TITOLO IV

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI O COMUNQUE PERICOLOSI

ART. 31 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICI E NOCIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni e relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.
2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono inoltre tenuti agli incombenti di cui all'art. 3 del D.L. 09/03/1988 n. 397, convertito, con modifiche, nella Legge 09/11/1988, n. 475 e relativi decreti e provvedimenti applicativi.

ART. 32 - DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI PRESSO LE SEDI DI FORMAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo del rispetto di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo dell'attività di smaltimento rifiuti, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali di rifiuti speciali non ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di I categoria e di rifiuti tossici e nocivi dovrà ottemperarsi alle seguenti disposizioni:
 - a) i rifiuti di cui trattasi dovranno essere stoccati in contenitori impermeabili non esposti agli agenti atmosferici, separatamente da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinto e separato stoccaggio per ogni frazione di rifiuto in relazione ai trattamenti intermedi previsti (inertizzazione, termodistruzione ecc.) e/o al previsto avvio ad impianti di discarica di tipo particolare; valendo disposizioni anche per assicurare il distinto conferimento dei rifiuti ospedalieri assimilati ai rifiuti urbani rispetto ai rifiuti ospedalieri che mantengono la classificazione a rifiuti speciali;
 - b) è tassativamente vietata l'immissione dei rifiuti di cui trattasi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento ovvero rifiuti speciali non assimilati ma comunque avviabili per lo smaltimento finale ad impianti di discarica di I categoria ai sensi del punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale datata 27/07/1984 e successive modifiche e integrazioni, o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 33 - CONFERIMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

1. Quale prima garanzia nei confronti di adeguate forme di smaltimento, è fatto obbligo ai produttori di rifiuti speciali e di rifiuti tossici e nocivi di accertare preventivamente al conferimento ed alla sottoscrizione di contratti che le imprese o ditte di cui intendano avvalersi per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti prodotti risultino debitamente autorizzati dalla competente autorità regionale o provinciale.
2. E' vietato il conferimento di tali rifiuti ad imprese o ditte che non risultino in possesso delle prescritte autorizzazioni.
3. Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento ai servizi pubblici integrativi di cui all'art. 39 comma 2 della L. 22/2/1994 n. 146 erogati dall'Ente gestore, la convenzione di cui all'art. 3 del D.P.R. 915/82 sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente.
4. L'Ente gestore è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia.
5. Al fine di favorirne ed incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani fino alla fase del conferimento, il Comune d'intesa con l'Ente gestore promuove ed organizza servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti tossici e nocivi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti derivanti da attività con bassa produzione specifica di rifiuto (es.: fanghi di lavanderia, liquidi di fissaggio derivanti da ambulatori radiografici e laboratori fotografici, melme di verniciatura di carrozzerie artigianali, ecc.).
6. L'Ente gestore comunica all'Amministrazione Comunale, presso il Settore Risorse e Tutela Ambientale gli estremi dei contratti di smaltimento di rifiuti speciali non assimilabili e di rifiuti tossici e nocivi sottoscritti con le ditte insediate nel territorio comunale, nonché eventuali cessazioni, disdette, rinnovi al fine di consentire la verifica delle prescrizioni del presente Regolamento in ordine alle modalità di detenzione presso le sedi aziendali.

ART. 34 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12.03.1998.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI DI RECUPERO E DI TUTELA IGIENICO SANITARIA

ART. 35 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PRESENTE TITOLO V

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Modena, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 12 luglio 1994 n. 27 e in primo recepimento dei principi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
2. Per Raccolta Differenziata si intende l'insieme delle operazioni atte a selezionare dai rifiuti urbani e speciali assimilabili, già nelle fasi di conferimento e raccolta, le frazioni merceologiche dalle quali si possono recuperare materiali o energia, ovvero che debbono essere ridotte volumetricamente o bonificate in modo da favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza.
3. Il Comune di Modena assume quale prioritario obiettivo delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilabili di propria competenza, la riduzione quantitativa delle frazioni destinate allo smaltimento definitivo, da conseguire mediante progressiva riorganizzazione dei servizi di raccolta, secondo forme che consentano la differenziazione dei conferimenti a fini di incentivazione del recupero.
4. Il Comune di Modena promuove altresì la separazione dei conferimenti di frazioni pericolose o non compatibili coi sistemi ed impianti di raccolta e smaltimento in atto, a fini di tutela igienico sanitaria ed ambientale e di salvaguardia delle dotazioni impiantistiche e strumentali.
5. Per le su esposte finalità il Comune promuove la ricerca applicata ed adotta i conseguenti provvedimenti, relativi all'adeguamento delle forme organizzative e dei dispositivi di raccolta e degli impianti di trattamento e smaltimento esistenti, nonché alla programmazione di nuove modalità di gestione dei rifiuti, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.
6. Il Comune d'intesa con l'Ente gestore promuove in particolare la complessiva riorganizzazione delle modalità di erogazione del Servizio di raccolta dei R.S.U. per il graduale conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 comma 1 del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e degli artt. 12 e 14 della L.R. 12/07/1994 n. 27.

ART. 36 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DELLE FRAZIONI SUSCETTIBILI DI RECUPERO O DA SOTTRARRE ALL'ORDINARIO FLUSSO DI CONFERIMENTO

1. Ai fini di separare i flussi di conferimento dei rifiuti suscettibili di raccolta differenziata - sia per finalità di recupero che di tutela igienico sanitaria e ambientale - da quelli destinati allo smaltimento definitivo e in attesa della complessiva riorganizzazione ed integrazione dei relativi servizi, il Comune di Modena, d'intesa col Soggetto gestore attua le raccolte differenziate avvalendosi delle seguenti forme organizzative e/o strutture di conferimento:
 - a) Raccolte porta a porta, mediante prelievo cadenzato nel tempo presso le utenze, da parte del gestore del Servizio o di soggetti privati con esso convenzionati, di determinate frazioni, predisposte per il conferimento a cura degli utenti stessi;
 - b) Raccolte itineranti, in particolare destinate ad alcune tipologie di rifiuti potenzialmente pericolosi, consistenti nelle operazioni di prelievo dei rifiuti, eseguite periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti, in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - c) Stazioni ecologiche di base, consistenti in piazzole attrezzate su suolo pubblico sempre accessibili all'utenza, dotate di contenitori idonei al conferimento, a cura degli utenti, di diverse e distinte frazioni;
 - d) Stazioni ecologiche attrezzate, consistenti in aree attrezzate con contenitori idonei al conferimento da parte degli utenti, di diverse tipologie di rifiuti sia da recuperare sia da separare dagli ordinari flussi, dotate se del caso di dispositivi di primo trattamento dei rifiuti conferiti, custodite da personale preposto alla sorveglianza e all'assistenza degli utenti ed accessibili in orari prestabiliti;
 - e) Punti di restituzione presso la rete commerciale, finalizzati in particolare al ritiro dai consumatori di farmaceutici e pile esaurite; di beni durevoli appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 44 del D.Lgs. 22/97, nonché dei vuoti a rendere, con particolare riferimento ad imballaggi primari in vetro;
 - f) Contenitori integrativi diffusi nella compagine urbana in associazione coi contenitori per i rifiuti da avviare allo smaltimento definitivo, predisposti a completamento del sistema di conferimento differenziato costituito attraverso le stazioni ecologiche di base ed attrezzate, ovvero destinati alla raccolta differenziata della frazione organica domestica, nelle zone in cui sia attivato il relativo servizio;
 - g) Servizi su chiamata per quanto riguarda i beni durevoli che danno luogo ai rifiuti ingombranti, ovvero per rifiuti vegetali di giardini privati di grande pezzatura;
 - h) Piattaforma Ecologica presso l'Area Impiantistica di via Caruso, in particolare destinata a rifiuti ingombranti, rifiuti vegetali di aree verdi private e pubbliche

e rifiuti da sottrarre all'ordinario flusso di conferimento per motivi di tutela igienico sanitaria;

2. Le tipologie di raccolta differenziata o di strutture predisposte per il conferimento differenziato dei rifiuti di cui alle lett. b), c), d) ed h) del precedente comma 1 corrispondono alle omologhe definizioni di cui alle Linee Guida per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali pubblicate sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 179 del 15/12/1995.
3. Le raccolte differenziate sono istituite per le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilabili:
 - a) imballaggi primari in vetro alluminio e plastica, previo primo condizionamento (lavaggio) a cura degli utenti prima del conferimento, rimanendo esclusi dal conferimento gli involventi in film;
 - b) carta e cartone, d'imballaggio e non, limitatamente a frazioni perfettamente secche e senza traccia dei materiali in precedenza contenuti per quanto riguarda carta e cartone d'imballaggio;
 - c) rifiuti vegetali di potatura e sfalcio di giardini privati e del verde pubblico;
 - d) frazione organica preselezionata derivante da utenze specialistiche;
 - e) rifiuti domestici ingombranti;
 - f) rifiuti urbani costituiti da contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi", salvo che in relazione alla natura del materiale originariamente contenuto non ne sia possibile il perfetto condizionamento a cura degli utenti, così da non lasciare traccia alcuna di tale contenuto, nel qual caso i rifiuti di che trattasi potranno essere conferiti come le frazioni di cui alla lett. a) del presente comma.
4. A partire dal 1998 il Comune di Modena attiva la raccolta differenziata della frazione organica domestica, programmandone la diffusione a crescenti porzioni dell'area urbana, previa verifica delle compatibilità economiche ed organizzative, da attuare d'intesa col Soggetto Gestore, mediante messa in opera di appositi contenitori ad accesso riservato in accoppiamento a quelli destinati al conferimento ordinario di rifiuti da avviare allo smaltimento.
5. Relativamente ai rifiuti di cui al comma 3 del presente articolo si prevedono le seguenti modalità di conferimento:

| TIPOLOGIE DI RIFIUTI | MODALITÀ DI CONFERIMENTO |
|---|--|
| comma 3, lett. a) imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica | <ul style="list-style-type: none"> – Stazioni ecologiche di base; – Stazioni ecologiche attrezzate; – Contenitori integrativi nella compagine urbana; – Raccolta porta a porta, presso utenze specifiche, previa iscrizione tra gli utenti del |

| | |
|---|--|
| | <p>servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punti di conferimento presso la rete commerciale (per vuoti a rendere di vetro). |
| comma 3, lett. b) carta e cartone d'imballaggio e non | <ul style="list-style-type: none"> - Stazioni ecologiche di base; - Stazioni ecologiche attrezzate; - Contenitori integrativi nella compagine urbana; - Raccolta porta a porta, presso utenze specifiche, previa iscrizione tra gli utenti del servizio. |
| comma 3, lett. c) rifiuti vegetali di potatura e sfalcio di giardini privati e del verde pubblico (*) | <ul style="list-style-type: none"> - Stazioni ecologiche attrezzate; - Servizio su chiamata; - Piattaforma AMIU di Via Caruso; - Contenitori integrativi posti in opera nella compagine urbana (**). |
| comma 3, lett. d) frazione organica preselezionata derivante da utenze specialistiche | <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta porta a porta, previa iscrizione tra gli utenti del servizio. |
| comma 3, lett. e) rifiuti domestici ingombranti | <ul style="list-style-type: none"> - Servizio su chiamata; - Stazioni ecologiche attrezzate; - Piattaforma AMIU di via Caruso; - Punti di conferimento presso la rete commerciale (per beni durevoli di rifiuto di cui l'art. 44 del D.Lgs. 22/97). |
| comma 3, lett. f) rifiuti urbani costituiti da contenitori etichettati, compreso barattolame con residui di vernici e toner | <ul style="list-style-type: none"> - Stazioni ecologiche attrezzate; - Raccolta itinerante; - Piattaforma AMIU di via Caruso. |
| comma 3, lett. g) altri rifiuti già classificati come rifiuti urbani pericolosi (farmaceutici scaduti e pile) | <ul style="list-style-type: none"> - Contenitori integrativi (pile); - Punti di restituzione presso la rete commerciale (pile e farmaceutici); - Stazioni ecologiche attrezzate. |
| comma 4 frazione organica domestica | <ul style="list-style-type: none"> - Contenitori integrativi ad accesso riservato, collocati in accoppiamento ai contenitori per il conferimento ordinario dei rifiuti da avviare allo smaltimento. |
| <p>(*) L'utilizzo del Servizio su chiamata ovvero il conferimento alle stazioni ecologiche attrezzate sono riservati ai conferimenti diretti di singole utenze; le ditte e gli enti che eseguono attività di manutenzione di aree a verde pubblico o privato sono tenute al conferimento unicamente presso la piattaforma di via Caruso, ovvero, presso la Centrale impiantistica AMIU di Soliera, o presso altri impianti di compostaggio pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione al Gestore del Servizio.</p> <p>(**) Il conferimento nei contenitori integrativi è consentito nelle zone in cui sia stata istituita la raccolta differenziata dalla frazione organica domestica, nei medesimi contenitori predisposti per quest'ultima.</p> | |

6. Presso le stazioni ecologiche attrezzate sono inoltre predisposti contenitori e spazi attrezzati per il conferimento differenziato e separato dei rifiuti appartenenti alle seguenti tipologie:

- rifiuti inerti di piccole demolizioni domestiche;
- rifiuti costituiti da beni durevoli di legno;
- rifiuti costituiti da beni durevoli di metallo ferroso e non ferroso;
- frigoriferi;

- oli alimentari esausti;
- oli lubrificanti esausti;
- batterie al piombo;
- pneumatici;
- lampade;
- tappi di sughero.

ART. 36 bis - ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'istituzione e l'attivazione dei Servizi di Raccolta Differenziata interviene:
 - a) in esecuzione diretta delle disposizioni del presente Regolamento, concernenti anche la conferma e/o la riorganizzazione delle Raccolte Differenziate già in corso, all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme;
 - b) in esito ad Ordinanza del Sindaco, per le Raccolte Differenziate, anche di tipo sperimentale, istituite successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme, in attuazione dei principi e dei criteri di cui al precedente art. 36.
2. I successivi commi 4 e 5 del presente articolo, ovvero le Ordinanze del Sindaco istitutive di nuove forme di Raccolta Differenziata stabiliscono il carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento ai relativi servizi e/o strutture e possono altresì prevedere eventuali particolari categorie di soggetti obbligati.
3. L'attivazione operativa delle Raccolte Differenziate a fini di recupero, istituite secondo le modalità di cui al presente articolo, può intervenire anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private.
4. Salvo che per quanto conferito ad Associazioni ed Enti riconosciuti che svolgano attività di raccolta finalizzata al recupero a fini benefico-caritativi, di cui al successivo art. 37, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti di origine domestica alle forme di raccolta differenziata di cui alla tabella del precedente art. 36 comma 5, relativamente alle tipologie di seguito elencate, con conseguente divieto di conferimento dei corrispondenti rifiuti nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento:
 - imballaggi primari in vetro, alluminio e plastica nei limiti dei rifiuti di pezzatura idonea al conferimento negli appositi contenitori;
 - carta e cartone di imballaggio e non, limitatamente agli imballaggi, previa riduzione volumetrica a cura del conferitore e alla carta di giornali e riviste di rifiuto;
 - rifiuti vegetali di giardini privati, salva l'ipotesi di autocompostaggio adeguatamente documentata, ai fini del conseguimento degli sgravi tariffari previsti dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U., ovvero dal sistema tariffario sostitutivo della Tassa R.S.U. di cui al Titolo IV del D. Lgs. 22/97;
 - rifiuti domestici ingombranti;
 - rifiuti già classificati come R.U.P.;

- frazione organica dei rifiuti domestici: limitatamente alle zone in cui risulti istituito il relativo servizio di raccolta differenziata.
5. E' obbligatorio il conferimento alle forme di raccolta differenziata di cui alla tabella del precedente art. 36 comma 5, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento e successive modifiche e integrazioni, da parte delle utenze che li producono:
- sempre e comunque, nel caso di adesione a Raccolte Differenziate porta a porta istituite a favore di utenze previamente iscritte (frazione organica, cartoni di imballaggio, vetro e lattine), comportanti benefici tariffari ai sensi del vigente Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U.;
 - relativamente alle tipologie successivamente elencate, con conseguente divieto di conferimento dei corrispondenti rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, fatta salva, in alternativa, l'ipotesi di conferimento a ditte e/o imprese autorizzate, delle frazioni effettivamente destinate al recupero e perciò sottratte al regime di privativa comunale ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 22/97:
 - imballaggi primari in vetro alluminio e plastica nei limiti dei rifiuti di pezzatura idonea al conferimento negli appositi contenitori;
 - carta e cartone di imballaggio e non, limitatamente agli imballaggi, previa riduzione volumetrica e ai rifiuti cartacei costituiti da giornali, riviste, libri, stampati, tabulati di computers e centri elaborazione dati, documenti d'archivio e simili.
6. Possono essere altresì istituite, con ordinanza del Sindaco, in ambiti circoscritti del territorio comunale, raccolte differenziate per fini statistiche conoscitive e/o per la sperimentazione o comparazione dell'efficienza e dell'efficacia di nuove forme di raccolta differenziata in relazione all'esigenza di operare preventive verifiche di fattibilità tecnico economica prima di un'attivazione a scala urbana.
7. A far tempo dalla stagione manutentiva 1998 è altresì fatto obbligo di conferire i rifiuti vegetali derivanti dall'attività di manutenzione del verde pubblico ad impianti e strutture che ne garantiscono il recupero, previa specifica previsione in tal senso dei relativi capitolati d'appalto e/o convenzioni, allo stesso obbligo soggiacendo le ditte che esercitano attività di manutenzione di giardini privati di terzi, salva l'ipotesi del riutilizzo diretto del legname come legna da ardere o come materia prima per falegnameria, restando in ogni caso vietato il conferimento alla discarica per i rifiuti urbani di via Caruso.

ART. 36 ter - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. I contenitori destinati al conferimento differenziato dei rifiuti messi in opera su suolo pubblico dal Gestore, organizzati in stazioni ecologiche di base o inseriti nella compagine urbana, quali contenitori integrativi, corrispondono alle seguenti tipologie:
- a) Campane della capacità di 2000 litri per la raccolta di vetro e lattine;

b) Cassonetti della capacità di 3200 litri per cartoni di imballaggio e rifiuti cartacei diversi;

c) Cassonetti della capacità di 3200 litri per imballaggi primari in plastica.

I contenitori devono essere collocati, distribuiti e gestiti in modo da garantire gli standards minimi e le frequenze di svuotamento di cui alla sotto riportata tabella:

| TIPOLOGIA CONTENITORE | DENSITA' | FREQUENZA SVUOTAMENTO |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Campane vetro/lattine | 1 ogni 500 abitanti | 1 ogni 10/15 giorni |
| Cassonetti cartone/carta | 1 ogni 400 abitanti | 1 ogni 7/10 giorni |
| Cassonetti plastica | 1 ogni 400 abitanti | 1 ogni 7/10 giorni |

2. Le caratteristiche, la capacità e la frequenza di svuotamento dei contenitori da destinare alla raccolta differenziata della frazione organica domestica, sono definite attraverso l'ordinanza sindacale istitutiva del relativo servizio.

3. Gli orari di apertura e accesso delle Stazioni ecologiche attrezzate e della Piattaforma Ecologica di via Caruso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

ART. 36 quater - OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E/O GESTISCONO LE RELATIVE STRUTTURE

1. Il Soggetto Gestore del Pubblico Servizio e gli Enti o imprese che, anche su mandato del Gestore e/o del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso.

2. Il Soggetto Gestore del pubblico servizio è tenuto ad inoltrare annualmente al Sindaco, presso il Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Modena, un rapporto di rendicontazione annuale sui quantitativi dei materiali recuperati e avviati al riciclo, distinto per categorie di materiali e per forme e modalità di raccolta differenziata, articolato in resoconti trimestrali e in un resoconto conclusivo.

3. L'obbligo di rendicontazione annuale sui quantitativi e sui materiali raccolti e avviati al recupero nel territorio comunale ricade anche sulle imprese o enti che recuperano dai produttori rifiuti assimilati ai rifiuti urbani esclusi dal regime di privativa comunale e sugli Enti ed Associazioni di cui al successivo art. 37 che attuano raccolte a fini benefico-caritativi.

ART. 36 quinquies - OBBLIGHI DEI CONFERITORI AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Fermo restando il divieto di conferimento nei contenitori predisposti per i rifiuti destinati allo smaltimento delle tipologie e frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata obbligatoria, gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- Divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;

- Divieto di abbandono di rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o all'esterno delle stazioni ecologiche attrezzate;
- Divieto di asporto di materiali dai contenitori e/o di cernita dei materiali medesimi;
- Divieto di spostamento dei contenitori posti su suolo pubblico;
- Divieto di accesso alle stazioni ecologiche attrezzate al di fuori degli orari di apertura al pubblico;
- Obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e della cartellonistica appositamente predisposta, nel conferimento dei rifiuti presso le stazioni ecologiche attrezzate;

ART. 36 sexies - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies del presente Regolamento sono determinate con le modalità di cui al successivo art. 68.

ART. 37 - FORME DI RACCOLTA ATTUATE DA ENTI E ASSOCIAZIONI A FINI BENEFICO, CARITATIVI E AMBIENTALI

1. Le forme di raccolta finalizzata effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o benefico-caritativi senza finalità di lucro in regime di volontariato, concorrono agli obiettivi di recupero perseguiti dal Comune di Modena nella gestione dei rifiuti.
2. Tali Associazioni possono organizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, forme di raccolta porta a porta di materiali tessili e cartacei o di altri materiali, da concordare con l'Amministrazione Comunale, col solo obbligo di rendicontazione annuale dei materiali e quantitativi recuperati distinti per tipologia.
3. Per l'eventuale messa in opera di propri contenitori su suolo pubblico le Associazioni, Organizzazioni e/o Enti di cui al comma 1 dovranno ottenere specifica autorizzazione dal Comune, con sottoscrizione di apposita convenzione concernente le modalità di assoggettamento agli obblighi di cui all'art. 36 quater, il rispetto delle norme di sicurezza, l'assenza di disturbo per la circolazione e per i servizi di nettezza urbana, il decoro e la salubrità dei siti ove siano collocati i contenitori.
4. Le raccolte finalizzate di cui al presente articolo devono riguardare rifiuti e materiali di provenienza domestica, restando inoltre in ogni caso esclusi:
 - frazione organica dei rifiuti urbani;
 - rifiuti vegetali di aree verdi e di giardini;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
 - oli e batterie di auto.

ART. 38 - INCENTIVI ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le fattispecie per le quali il conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta differenziata o l'accertata destinazione al recupero danno luogo a riduzioni tariffarie, sono disciplinate dal vigente Regolamento di applicazione della Tassa R.S.U.
2. Sono inoltre riconosciuti attestati di benemerita ed eventuali premi, agli istituti scolastici maggiormente distinti, per resa, nelle raccolte differenziate organizzate presso le scuole del territorio comunale, nell'ambito delle iniziative di educazione e promozione ambientale sviluppate dall'Amministrazione.
3. Contributi e incentivi possono essere altresì riconosciuti agli organismi associati e partecipativi di cui all'art. 37, secondo modalità definite nell'ambito degli accordi e delle intese di cui al comma 2 del medesimo art. 37.

ART. 39 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il Comune di Modena promuove il conferimento differenziato di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, la cui composizione merceologica ne renda possibile il recupero in analogia coi rifiuti urbani ed assimilati oggetto delle raccolte differenziate.
2. Le modalità, le condizioni e le tariffe di conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinate mediante le convenzioni tra Soggetto Gestore del Pubblico Servizio e produttori che intendano avvalersi dei servizi offerti dal Gestore.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI ESTERNAMENTE ALL'AREA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

ART. 40 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TITOLO

Le disposizioni di cui al presente Titolo, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, riguardano gli occupanti e/o i detentori degli insediamenti situati all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, in cui si producano rifiuti urbani o rifiuti speciali che, in quanto derivanti dalle attività di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

ART. 41 - OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE NON RAGGIUNTE DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. I cittadini residenti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta e gli occupanti dei locali di qualunque tipo, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze, nonché degli altri locali condotti od occupati, modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.
2. Gli occupanti e i detentori di abitazioni e locali vari, situati esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, sono tenuti ad avvalersi ugualmente del pubblico servizio, conferendo i propri rifiuti solidi urbani e/o assimilati ai rifiuti urbani nei più vicini contenitori predisposti dal pubblico servizio.

ART. 42 - SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO DOMESTICO, DEI RIFIUTI E CONTENITORI CARTACEI IN PLASTICA E METALLO

1. Fermo restando l'obbligo generale di conferimento, di cui al comma 2 del precedente articolo, nei più vicini contenitori predisposti dal pubblico servizio, è ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali, nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost.
2. Analoga facoltà, con specifico riferimento all'autoproduzione di compost, è data per i residui di potatura e sfalcio di giardini, costituenti pertinenza delle abitazioni.
3. Con esclusione dei contenitori di fitofarmaci e/o medicinali è ammessa la combustione di rifiuti cartacei e cartoni, esclusivamente in idonei focolari, anche

all'esterno delle abitazioni, procedendo all'incenerimento di quantitativi di volta in volta tali da non recare disturbo o molestia al vicinato.

4. Ove si dia corso alla pratica della separazione della frazione secca, in difetto dell'istituzione di idonei servizi o strutture per la raccolta differenziata delle diverse matrici, atti a consentire il conseguimento degli obiettivi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9 quater, comma 2, del D.L. 09.09.1988 n. 397, convertito con modifiche nella L. 09.11.1988 n. 475, i rifiuti in materiale plastico, con particolare riferimento ai contenitori e agli imballaggi di prodotti alimentari e non, dopo detenzione in locali chiusi e previa riduzione del volume mediante schiacciamento, possono essere periodicamente immessi nei contenitori per rifiuti solidi urbani di più agevole accesso, evitando i giorni prefestivi e festivi.
5. Analoghe disposizioni valgono per contenitori ed imballaggi, per liquidi, in metallo.
6. Una volta predisposte le idonee strutture, tali rifiuti dovranno essere conferiti, a cura dei produttori, presso i centri integrati di conferimento differenziato da allestirsi a cura dell'Ente gestore in diversi punti dell'area urbana.
7. E' comunque vietato l'incendio di rifiuti all'aperto.

ART. 43 - SMALTIMENTO DEL VETRO E DI ALTRI RIFIUTI PER I QUALI SIANO STATE ISTITUITE FORME DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il vetro di rifiuto opportunamente conservato dovrà essere periodicamente immesso negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri frazionali.
2. Analoghe disposizioni valgono per altre tipologie di rifiuto per le quali vengano istituite forme di raccolta differenziata.

ART. 44 - RIFIUTI INGOMBRANTI

Il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti è esteso a tutto il territorio comunale e possono beneficiarne gratuitamente, fino all'apertura al pubblico delle previste piattaforme di conferimento differenziato, anche gli utenti che, in quanto residenti all'esterno dell'area di espletamento del servizio, sono ammessi al pagamento della tassa R.S.U. in misura ridotta.

ART. 45 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI E CONTENITORI DI FITOFARMACI

1. Anche per i rifiuti pericolosi che vengano originati all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, valgono le norme e prescrizioni del precedente art. 34.

2. Per i contenitori di fitofarmaci, il Sindaco con propria ordinanza provvede a stabilire i modi secondo cui attuare la relativa raccolta differenziata, definendo nel contempo gli oneri a carico dei conferitori, al fine di scongiurare l'incontrollata dispersione nell'ambiente e di garantirne la separazione fino dal conferimento, rispetto al flusso dei rifiuti urbani.
3. In via provvisoria, fino all'attivazione del servizio, i contenitori in vetro e metallo, accuratamente lavati a cura degli utilizzatori, potranno essere smaltiti unitamente agli analoghi rifiuti urbani.
4. I contenitori vuoti in carta, cartone e plastica dovranno essere oggetto di provvisoria detenzione presso la sede dell'Azienda agricola, nel medesimo locale riservato allo stoccaggio dei prodotti da impiegare e periodicamente conferiti ai punti di stoccaggio provvisorio appositamente allestiti nel quadro dell'intesa intervenuta tra Enti Locali, Amministrazione Provinciale e Consorzio Fitosanitario.

**ART. 46 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE
ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 5 DEL PRESENTE
REGOLAMENTO**

I rifiuti speciali derivanti da attività di cui all'art. 7 comma 5 del presente Regolamento, esercitate esternamente all'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta, anche se riconducibili alle tipologie di cui al punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione 27/7/84, sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani e devono pertanto essere smaltiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 47 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti al precedente art. 6, comma 2, punto a.5. del presente Regolamento sono svolti dal Comune mediante propria entità gestionale.

ART. 48 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali, le cui aree di espletamento, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono individuate nell'allegata planimetria 2) e le cui successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco.

ART. 49 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificate come Comunali e le nuove strade comunali;
 - b) le strade vicinali d'uso pubblico;
 - c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - e) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta; se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - f) aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, controviali ecc.
 - g) aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

2. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, può altresì provvedere il servizio manutenzione del verde del Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Modena, anche mediante appalto a imprese private o convenzioni con associazioni, enti, organi del volontariato.

ART. 50 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dall'Ente gestore sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. 915/82.
2. All'interno del perimetro di espletamento, il servizio di spazzamento provvede altresì, per compito d'istituto, alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi d'acqua che attraversano le aree in questione.

ART. 51 - INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

1. All'interno delle aree di espletamento del servizio di spazzamento l'Ente gestore provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

ART. 52 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

ART. 53 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 54 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati, con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

ART. 55 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'Ente gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'Ente gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni.
2. Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

ART. 56 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso le apposite piazzole predisposte allo scopo, dall'Ente gestore, in piazze ed aree verdi cittadine, la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Ente gestore medesimo.

ART. 57 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

ART. 58 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni, dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 59 - PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
2. Ferme restando le obbligazioni per lo smaltimento dei rifiuti direttamente derivanti dalle attività mercatali, per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART. 60 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Ente gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento

dei rifiuti urbani, ovvero la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dall'Ente gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

ART. 61 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto ivi abbandonati, anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi.
3. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.
4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in ripristino e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 62 - ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- a) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
- b) le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

ART. 63 - COMPETENZA DELL'ENTE GESTORE RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ESTERNI

1. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente art. 62, lettera a), competono all'Ente gestore che le esegue su invito del Sindaco, in esecuzione di periodici programmi o campagne dimostrative.
2. Spettano all'Ente gestore anche le attività di cui all'art. 62, lettera b), salvo comunque il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati di cui possa essersi pervenuta all'identificazione, che le esegue su disposizione del Sindaco a seguito di segnalazioni dei competenti Uffici Comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Amministrazione Provinciale.
3. Ove gli organi tecnici preposti ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale l'Ente gestore è tenuto all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma del dell'A.R.P.A. Sezione Provinciale di Modena, ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco.
4. Per la prestazione di tali attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera dei Servizi Tecnologico Manutentivi del Comune.

ART. 64 - COSTO DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. L'Ente gestore, nel proporre l'ammontare dei trasferimenti per la copertura dei costi inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, tiene conto anche dell'onere presunto per le attività straordinarie di cui all'art. 62.
2. Al fine di consentire la quantificazione dell'incidenza di tali attività sul costo del servizio, l'Ente gestore predispone una separata contabilità relativa ai costi di ciascun intervento effettuato nel corso di ogni anno, da utilizzare come fattore concorrente alla determinazione del costo per l'anno successivo ed una relazione descrittiva dei diversi interventi compiuti, a fini di rendicontazione sull'attività di risanamento ambientale.

ART. 65 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/82, specifiche ipotesi sanzionatorie, da definirsi con ordinanze del Sindaco, colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie; ciò con specifico riferimento alle seguenti ipotesi:

- a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive fluviali e di corsi d'acqua e canali esternamente al perimetro dell'area di espletamento del servizio di spazzamento;
- b) l'abbandono di rifiuti in materia plastica su qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale, salva l'immissione nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta dei rifiuti;
- c) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 66 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 67 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

Il Regolamento di Nettezza Urbana, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 342 del 5/4/1965 e' abrogato.

ART. 68 - REGIME SANZIONATORIO

1. Le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, sono determinate ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.C.P., definite ed adeguate con ordinanza del Sindaco.
2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il personale del Settore Risorse e Tutela Ambientale del Comune di Modena, gli agenti della Polizia Municipale, ai quali spetta il compito di applicare le sanzioni di cui al precedente punto e il personale degli organi preposti alla tutela e vigilanza ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 69 - PROVVISORIETA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO II DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento hanno validità fino all'intervenuta riorganizzazione del pubblico servizio di raccolta in conformità alle disposizioni della circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22.06.94 interpretativa dell'art. 39, comma 1 della Legge 22.02.94 n. 146 fatta salva l'ipotesi di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni normative concernenti l'assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

ART. 70 - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:
Allegato n. 1 - Aree di espletamento del Servizio di raccolta R.S.U.;
Allegato n. 2 - Aree di espletamento del Servizio di spazzamento dei R.U.E.;
Allegato n. 3 - Logo regionale e impianti di cartellonistica e segnaletica unificati per la caratterizzazione dei contenitori e la segnalazione delle stazioni ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli allegati planimetrici 1 e 2 in scala adeguata sono depositati presso il Settore Ambiente.